

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Comune di  
**Figline e Incisa Valdarno**

## Sommario

Sommario .....	1
TITOLO I .....	4
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI .....	4
Art. 1 – Ambito di applicazione .....	4
Art. 2 – Definizioni .....	4
TITOLO II .....	6
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	6
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività ricognitive di disposizioni normative.....	6
Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA .....	7
Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare.....	7
Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione.....	8
Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica.....	9
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica.....	9
TITOLO III .....	10
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE .....	10
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante.....	10
Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante .....	10
TITOLO IV .....	11
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI .....	11
Art. 11 – Piano comunale .....	11
Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio .....	12
Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori.....	12
Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	12
Art. 15 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	13
Art. 16 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale.....	13
Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglioria.....	14
Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio .....	14
Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessioni.....	15
Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi.....	15
Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito dei mercati e fiere .....	16
Art. 22 – Disposizioni specifiche sulla spunta per determinate tipologie mercatali .....	17
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI .....	17
Art. 23 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati .....	17
Art. 24 – Commissione consultiva comunale .....	18
Art. 25 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio .....	18
Art. 26 – Disposizioni sui mercati straordinari .....	19
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO .....	19
Art. 27 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato.....	19
Art. 28 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale.....	19
Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta .....	20
Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni .....	20
CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE .....	20
Art. 31 – Disposizioni sulle fiere .....	20
Art. 32 – Registrazione presenze .....	21
Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni .....	21

CAPO V – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE .....	21
Art. 34 – Disposizioni sulle fiere promozionali .....	21
Art. 35 – Disposizioni sull’assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica .....	22
Art. 36 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche .....	22
Art. 37 – Rinvio alle altre disposizioni .....	22
Art. 38 – Disposizioni sulle fiere antiquarie .....	22
Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni .....	23
CAPO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO .....	23
Art. 40 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica .....	23
Art. 41 – Rinvio alle altre disposizioni .....	24
CAPO VII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI .....	24
Art. 42 – Esercizio dell’attività di vendita da parte degli hobbisti .....	24
TITOLO V .....	24
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO .....	24
Art. 43 – Durata delle concessioni .....	24
Art. 44 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali in scadenza a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita .....	25
Art. 45 – Modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 44 .....	25
Art. 46 - Calcolo del punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 44 .....	26
Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione .....	26
Art. 49 – Fiere, fiere promozionali – casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione ai sensi dell’art. 34, comma 4 della Legge e punto 3 dell’Intesa – disposizioni transitorie e non .....	26
Art. 50 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis della Legge .....	27
Art. 51 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali agli operatori del commercio su area pubblica .....	27
Art. 52 – Numero delle concessioni rilasciabili al medesimo soggetto .....	28
Art. 53 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell’Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni .....	28
Art. 54 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi .....	29
Art. 55 – Disposizioni finali .....	29
TITOLO VI .....	29
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI .....	29
Art. 56 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva .....	29
Art. 57 – Sanzioni .....	30
Art. 58 – Disposizioni transitorie .....	30
TITOLO VII .....	31
CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO .....	31
Art. 59 – Ambito di applicazione e disposizioni generali .....	31
Art. 60 – Localizzazione .....	31
Art. 61 – Regime transitorio per le concessioni esistenti .....	32
Art. 62 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni .....	32
Art. 63 – Sanzioni .....	32

**Allegati:**

- allegato modalità;
- allegato specializzazione;
- Mercato di Incisa – attuale e nuova collocazione

# TITOLO I

## CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione e secondo i principi della Legge regionale toscana 7 febbraio 2005, n. 28, di seguito definita "Legge"; del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito "Decreto"; dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, di seguito definita "Intesa".
2. Il presente regolamento, inoltre, detta delle disposizioni funzionali all'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da operatori hobbisti non professionali.
3. Il presente regolamento detta, altresì, i principi e le disposizioni generali in materia di esercizio attività commerciale/artigianale in strutture di chiosco su area pubblica.
4. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 40, comma 5 della Legge.
5. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

### Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
  - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - e) per mercato o fiera sperimentale: l'istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a massimo 3 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l'opportunità di procedere all'istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.
  - f) per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale, all'interno o all'esterno delle aree mercatali;
  - g) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- h) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
- i) per fiera antiquaria: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;
- j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese e possono partecipare soggetti non qualificati come imprese;
- k) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
- l) per mercatino degli hobbisti: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti usati di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali frutto della creatività, appartenenti al settore non alimentare, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica;
- m) per hobbisti: i venditori o gli espositori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge.
- n) per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
- o) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- p) per miglioria: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- q) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- r) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminare fra alimentare e non alimentare;
- s) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- t) per veicolo: ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- u) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;

- v) per Piano: atto di programmazione comunale contenente, ai sensi dell'art. 40 della Legge, la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;
- w) per chiosco: manufatto isolato, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, destinato al commercio di generi vari o alla somministrazione di alimenti e bevande o ad attività artigianale di produzione e vendita, collocato su area pubblica, a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

## **TITOLO II**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 3 - Disposizioni generali di accesso all'attività ricognitive di disposizioni normative**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:
  - a) possono esercitare l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
  - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.
  - c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;
  - d) I titoli abilitativi sono:
    - 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
    - 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
    - 3) la comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
    - 4) nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
  - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
  - f) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
  - g) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
  - h) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.
2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dal regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n.

40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004” – nonché dall’Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L’operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007.

3. Ai sensi dell’art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

#### **Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA**

1. La SCIA per l’esercizio dell’attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. La SCIA per l’esercizio dell’attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La SCIA carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi:
  - a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
  - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
  - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;
  - d) l’oggetto della dichiarazione;
  - e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del Decreto;
  - f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web comunale, in apposita sezione, è consultabile e scaricabile un modello di SCIA, ovvero sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta.

#### **Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare**

1. Le variazioni, ai sensi dell’art. 73 della Legge e il subingresso nell’attività ai sensi degli art. 74 e 77 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell’art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La comunicazione carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.
3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:
  - a) i dati anagrafici;
  - b) il codice fiscale/partita IVA;
  - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;
  - d) l’oggetto della comunicazione;
  - e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest’ultimo;
  - f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
  - g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del Decreto: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.



4. In caso di subingresso o re-intestazione gli elementi essenziali sono:
  - a) i dati anagrafici;
  - b) il codice fiscale/partita IVA;
  - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - d) l'oggetto della comunicazione;
  - e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
  - f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
  - g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
  - h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
  - i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  - j) il mantenimento della specializzazione merceologica se prevista come obbligatoria.
5. Ai sensi dell'art. 39 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
  - a) dati anagrafici
  - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
  - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
  - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - e) l'oggetto della dichiarazione;
  - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali).
6. Qualora sia prevista una specifica specializzazione merceologica come obbligatoria, il subingresso è ammissibile solo se il subentrante pone in vendita tipologie di prodotti appartenenti, in via principale, alla medesima specializzazione.
7. Sul web comunale, in apposita sezione, è consultabile e scaricabile un modello di SCIA, ovvero sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta.

## **Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispose appositi bandi ai sensi dell'art. 34 della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente regolamento.
3. Per mercati e fiere e posteggi fuori mercato, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali; Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate, di norma, concessioni temporanee.
4. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa.

## **Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica**

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 108 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla normativa regionale, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà considerato assente senza possibilità di presentare certificati medici giustificativi.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della Legge, è, in ogni caso, possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992 o imprenditore agricolo o di cui all'imprenditoria giovanile.
5. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 79 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.
6. La comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell'esercizio dell'attività.

## **Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica**

1. Ai sensi dell'art. 36 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004.
2. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale in allegato al presente regolamento.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. E' data facoltà al commerciante di poggiare a terra uno o più contenitori per i rifiuti differenziati per tipologia, occupando non oltre 50 cm quadrati e rimuovendoli al momento dell'abbandono dell'area.

## **TITOLO III**

### **CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

#### **Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 35 della Legge e dell'art. 70 del Decreto, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto alla presentazione al SUAP della SCIA di cui al precedente articolo 4.
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività di impresa per la vendita su area pubblica, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza. Tale SCIA abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
  - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
  - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
6. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
  - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 3 ore;
  - b) terminate le vendite o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta calcolata sul tratto viario percorribile con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 2 ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
  - c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
  - d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

#### **Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza

dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.

2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. Ai sensi del comma 1 è del tutto vietato l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle zone così come previste nel vigente Piano, in particolare:  
*Per ragioni di sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, per la tutela del patrimonio artistico, storico e ambientale, si ritiene che il commercio di cui all'oggetto possa essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti località:*
  - a) nei centri abitati del capoluogo e delle frazioni;
  - b) davanti a chiese e/o aree cimiteriali
  - c) davanti a scuole o/o edifici pubblici.
4. Le schede/tavole in allegato al piano possono indicare, altresì, particolari modalità di esercizio, relativamente altre zone esplicitamente individuate, per le quali è consentito l'esercizio del commercio solo in determinati posteggi ai fini della dell'alternanza fra i vari operatori secondo i limiti temporali di cui all'articolo precedente.
5. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimento di restrizione dell'orario di esercizio.
6. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento del Piano, è possibile modificare le zone individuate ai commi precedenti per motivi di pubblico interesse.
7. Con determinazione dirigenziale per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
  - a) durata massima della deroga;
  - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
  - c) specializzazioni merceologiche;
  - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
  - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
  - f) procedura per la scelta degli operatori.
8. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

## **TITOLO IV**

### ***CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI***

#### **Art. 11 – Piano comunale**

1. In attuazione dell'articolo 40, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale contemperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni dell'art. 40 della Legge ovvero nelle more della sua adozione o modifica, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere

sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta, previa concertazione ai sensi di Legge.

3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze particolari e contingenti basate su motivi di pubblico interesse sono attuate con determinazione del funzionario competente.

## **Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio**

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato – allegato-modalità – al presente regolamento. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche può essere integrato con delibera di Giunta allorquando la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze di pubblico interesse. Alla giunta, è data facoltà di prevedere anche sub allegati specifici per determinate aree mercatali.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto delle disposizioni vigenti e delle prassi operative per quanto applicabili in base all'allegato-modalità.

## **Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori**

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle varie tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse, possono essere affidate a terzi tramite una procedura a evidenza pubblica.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale. In particolare:
  - a) con deliberazione della Giunta comunale viene approvata la procedura di affidamento;
  - b) con determinazioni dirigenziali si procede all'esecuzione della procedura e alla sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.
3. La Giunta comunale, limitatamente a particolari tipologie di operatori, può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.
4. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dello status di commerciante o meno, già posseduto dall'operatore professionale;
5. Il soggetto affidatario oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, secondo criteri stabiliti, a:
  - a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
  - b) scelta di operatori hobbisti/non professionali;
  - c) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.

## **Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 38 della Legge, riserva posteggi:
  - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

- b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato B della LR n. 52/2012, definito come ambito n. 17 – “Val d’Arno di sopra”, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Il comune, altresì, può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.
  3. Nelle varie tipologie mercatali, il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
  4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
  5. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nella schede di cui al Piano comunale in allegato al presente regolamento.
  6. I soggetti portatori di handicap, per motivi legati alle loro condizioni fisiche, possono lasciare il posteggio dato in concessione prima della fine della manifestazione mercatali senza che ciò sia considerato assenza. Resta fatta salva ogni altra disposizione dell'art. 71 della Legge.
  7. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.
  8. In sede di prima applicazione dell'Intesa relativamente ai rinnovi concessioni così come specificato al Titolo V del presente regolamento, i criteri di cui all'art. 44 si applicano all'operatore uscente a prescindere dall'appartenenza all'ambito previsto al comma 1, lett. b).

### **Art. 15 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali**

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali in allegato al presente regolamento, riportano anche gli orari di occupazione suolo pubblico.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 TUEL, può ratificare quanto indicato nel Piano e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

### **Art. 16 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale**

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo sono previsti con le stesse modalità rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURT. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale e la durata del periodo di sperimentazione.

3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 % del punteggio complessivo relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

## **Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglitoria**

1. L'Amministrazione comunale prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia mercatale può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglitoria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.
2. L'effettuazione della miglitoria è assentita con insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione comunale e non ammessa in connessione alle procedure per il rilascio nuove concessioni a seguito della naturale scadenza del periodo pluriennale.
3. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglitoria in modalità telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per la nuove assegnazioni.
4. Le domande di spostamento per miglitoria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposita procedura unitamente all'avviso. La procedura è demandata al responsabile SUAP.
5. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dallo stesso soggetto giuridico, cumulata con gli eventuali dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. La miglitoria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

## **Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio**

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglitorie di cui all'art. 17.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

## **Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessioni**

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato o di una fiera previa concertazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un congruo preavviso e comunque di almeno un anno nei casi previsti dal comma 6 citato. Sono fatti salvi casi particolari di urgenza per i quali è comunque prevista la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori nei limiti riferibili al caso specifico.
2. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o eliminazione di una parte dei posteggi, salvo che, dandone opportuna motivazione, il numero dei posteggi interessati da tali operazioni non sia del tutto marginale rispetto al totale dei posteggi della tipologia mercatale, anche tenendo conto del raggruppamento delle specializzazioni merceologiche.
3. I posteggi sono assegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio attività nel mercato dallo stesso soggetto giuridico eventualmente cumulato con i dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato, o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.
4. Qualora, a prescindere dal numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento, le variazioni riguardano specifici comparti merceologici in funzione di coordinati progetti di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione comunale, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
5. Da un punto di vista della durata, la concessione in capo all'operatore trasferito resta unica non mutando i termini di scadenza.
6. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
  - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
  - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
7. Lo spostamento provvisorio e urgente per causa di forza maggiore può essere disposto con ordinanza dirigenziale, per gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

## **Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi**

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 34, comma 2 della Legge, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
  - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
  - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
  - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
  - d) per scadenza naturale della concessione.
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 21.
3. l'assegnazione dei posteggi può avvenire:
  - a) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al art. 17, eccetto che nel caso per scadenza naturale di concessione o istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti nei casi di cui all'art. 19;



- b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il Bando, definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizioni dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione, ai sensi del successivo art. 43.
  5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo Titolo V.

## **Art. 21 - Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere**

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di fiere della durata di più di un giorno.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si possono presentare da un'ora prima dell'orario di vendita fino all'orario di inizio vendite, e redige la graduatoria delle presenze. Le schede delle varie tipologie mercatali in allegato al presente regolamento riassumono le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
4. La registrazione della presenza di spunta è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da incaricati. La registrazione prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
5. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.
7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta anche se non riceve l'assegnazione temporanea da parte del personale dell'Amministrazione.
8. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:
  - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
  - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
  - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
9. I posteggi sono comunque assegnati in base:
  - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
  - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista.
  - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
10. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, si procede alla spunta limitatamente con operatori di identica caratteristica. L'operatore portatore di handicap non ha vincoli di specializzazione merceologica limitatamente all'assegnazione alla spunta.
11. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria spunta.

12. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.
13. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:
  - a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
  - b) il dipendente
  - c) il collaboratore familiare,
  - d) il lavoratore occasionale,
  - e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.
14. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti locali.
15. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali non è ammesso alle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
16. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento.
17. L'assenza alla spunta per un periodo ininterrotto maggiore di 3 anni determina l'azzeramento delle presenze nella relativa graduatoria.
18. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere previste particolari condizioni per l'effettuazione delle operazioni di spunta per determinate tipologie mercatali, parti di esse e per posteggi fuori mercato. Tali condizioni andranno ad aggiornare la relativa scheda della tipologia mercatale.

## **Art. 22 - Disposizioni specifiche sulla spunta per determinate tipologie mercatali**

1. Relativamente al "mercato del Matassino" si procede ad assegnazione del posteggio a prescindere dalla caratteristica di cui all'art. 14, dalla specializzazione e secondariamente dal settore relativo alla specializzazione, se il posteggio resterebbe non assegnato per assenza di operatori che soddisfino le condizioni, fermo restando il rispetto di eventuali incompatibilità di ordine igienico sanitario.
2. Relativamente al "mercato del Martedì" e del "Venerdì a Incisa" si procede all'assegnazione secondo la necessaria condizione del rispetto del settore merceologico. In mancanza della condizione il posteggio rimane vuoto. La condizione non si applica per i posteggi riservati ai portatori di handicap.
3. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui all'art. 21 che si applicano per quanto compatibilmente con i precedenti commi.

## **CAPO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO - MERCATI**

### **Art. 23 - Disposizioni generali sulle tipologie di mercati**

1. Per ogni mercato, ai sensi di quanto previsto nel Piano ovvero nelle more del suo aggiornamento, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine

merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.

2. Unitamente alle informazioni di base, la scheda contiene specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta.
3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.
4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
  - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
  - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
5. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
  - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
  - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
  - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
  - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
6. Nei mercati semi specializzato o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste;
7. In allegato al presente regolamento (allegato- specializzazioni) sono previste le possibili specializzazioni merceologiche. L'allegato può essere integrato con delibera della Giunta comunale.

## **Art. 24 – Commissione consultiva comunale**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, può nominare una Commissione consultiva, costituita da:
  - a) rappresentanti degli operatori concessionari;
  - b) rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - c) rappresentanti dell'associazione dei consumatori.
2. La Commissione provvede, in particolare:
  - a) alla concertazione per gli orari e modalità di svolgimento del commercio su area pubblica;
  - b) alla definizione e alla valutazione di proposte relative all'organizzazione delle aree mercatali, delle fiere, della viabilità, dell'arredo urbano e delle manifestazioni commerciali.
  - c) Per l'istituzione della Commissione si rimanda a deliberazione della Giunta comunale.

## **Art. 25 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio**

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con ordinanza dirigenziale per cause di forza maggiore per circostanze imprevedibili, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada nelle festività di Natale, Pasqua, S. Stefano, Ferragosto, 1 maggio, 2 giugno, il martedì antecedente "Autumnia" e il martedì "del Perdono", data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato, in genere, si svolge nel giorno feriale precedente, previa consultazione con la Commissione del mercato, se istituita.
2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività o ad eventi imprevedibili non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.

3. L'opportunità dello spostamento nelle festività indicate o in altre è valutata con il comitato del mercato, se istituito, in alternativa l'Amministrazione si farà carico di comunicare agli operatori la decisione con congruo anticipo.

## **Art. 26 – Disposizioni sui mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Il mercato straordinario di Natale, di norma, si svolge la penultima domenica antecedente il 25 dicembre.
3. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale SUAP di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
4. La scelta della data straordinaria viene decisa di concerto con gli operatori del mercato. A questo fine agisce la Commissione del mercato, se istituita. La decisione dell'organizzazione dell'edizione straordinaria del mercato spetta comunque all'Amministrazione comunale.
5. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all'albo pretorio.
6. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
7. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

## ***CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO***

### **Art. 27 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato**

1. Per ogni posteggio fuori mercato, così come individuato nel Piano, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva, il settore merceologico, la specializzazione, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.
3. Ai sensi dell'art. 34 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione valuta se inviare i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana o dare corso con la semplice pubblicazione all'albo e sul sito web comunale.

### **Art. 28 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale**

1. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi posteggi fuori mercato anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento del posteggio, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente il posteggio.

2. La sperimentazione può essere effettuata anche con più operatori afferenti a specializzazioni diverse che esercitano in regime di rotazione.
3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo sono previsti con le stesse modalità rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile.
4. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
5. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
6. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 % del punteggio complessivo relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
7. Le presenze maturate alla eventuale spunta sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

### **Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta**

1. Per i posteggi fuori mercato assegnati per l'esercizio in più giorni alla settimana, il sistema di spunta e registrazione delle presenze può essere svolto su base periodica con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta.
2. L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti nel periodo che terminerà con la successiva operazione di spunta.
3. Si considera posteggio libero ai fini dell'assegnazione per spunta, se l'assegnatario non inizia effettivamente l'attività entro mezz'ora dall'inizio fissato per la vendita, così come da orario specificato nelle schede di cui in allegato. A questo fine, il concessionario deve comunicare le assenze all' Ufficio Commerciale mercato con quanto più preavviso possibile. In ogni caso, l'operatore spuntista che occupa uno dei posteggi di cui al presente comma deve preventivamente darne segnalazione al comando di polizia municipale.
4. Per i posteggi concessi per un solo giorno di esercizio alla settimana, le operazioni di spunta sono effettuate per ogni giorno di esercizio, con le stesse modalità operative di cui al comma precedente.

### **Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento.

## ***CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE***

### **Art. 31 – Disposizioni sulle fiere**

1. Per ogni fiera, così come individuata nel piano, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di

allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.

2. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.
3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera ed ha una contabilità propria.

### **Art. 32 – Registrazione presenze**

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

### **Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

## ***CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE***

### **Art. 34 – Disposizioni sulle fiere promozionali**

1. Per ogni fiera promozionale con il carattere della stabilità, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera promozionale, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Le fiere promozionali possono essere istituite con delibera della Giunta comunale ovvero possono essere inserite nel Piano qualora assumano il carattere della stabilità.
3. Nelle schede sono indicati anche i posteggi riservati agli operatori professionali che non svolgono attività di commercio su area pubblica.
4. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
5. Il comune rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni temporanee per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V.
6. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera promozionale ed ha una contabilità propria.

## **Art. 35 – Disposizioni sull’assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica**

1. Agli operatori non abilitati su area pubblica l’Amministrazione rilascia una concessione valida solo per quella edizione della fiera promozionale.
2. Al fine dell’assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica l’Amministrazione comunale procede sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
  - b) ordine cronologico di presentazione delle domande;
  - c) l’amministrazione si riserva la facoltà di prevedere delle condizioni qualitative specifiche, indicate nel bando, in ordine alla connotazione dell’edizione.
3. Nel bando, indetto con determinazione dirigenziale SUAP, sono specificate anche la specializzazione merceologiche richieste e le relative modalità di telematiche di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
4. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all’albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 30 giorni dallo svolgimento della Fiera, fatto salvo il caso di affidamento della gestione della fiera promozionale a soggetto terzo.

## **Art. 36 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche**

1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e l’Amministrazione comunale procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l’avvio effettivo della vendita. A questo fine è fatto obbligo all’operatore assente informare l’Amministrazione comunale della sua assenza quanto prima possibile.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, l’Amministrazione procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all’art. 21.

## **Art. 37 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell’esercizio attività nelle fiere promozionali, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione della presenze per l’operatore commerciale di cui all’art. 21.

## **Art. 38 – Disposizioni sulle fiere antiquarie**

1. Per ogni fiera antiquaria, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera antiquaria, le eventuali sub-specializzazioni, sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento

sartoriali di alta moda d'epoca. Nelle schede in allegato sono indicati anche i posteggi riservati a questi operatori. Tali operatori possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.

3. Il comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.
4. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative di cui ai mercati.
5. Il comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere antiquarie secondo le modalità di cui al Titolo V.
6. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di cui al comma 2. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio si applicano i criteri di cui all'art. 35, comma 2.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera antiquaria ed ha una contabilità propria.
8. Nella fiera qualificata come antiquaria, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee a operatori del commercio su aree pubbliche non appartenenti ai settori di cui alla definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso il numero di tali posteggi dovrà essere in numero assai esiguo rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria e, di norma, appartenenti al settore alimentare.

### **Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere antiquarie, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione della presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 21.

## ***CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO***

### **Art. 40 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica**

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
2. La gestione delle manifestazioni può essere affidata tramite le procedure previste all'art. 13. In alternativa, quando non si rilevi conflittualità fra domande concorrenti, l'Amministrazione può ratificare direttamente progetti proposti da terzi tramite delibera della Giunta comunale. A questo fine, il soggetto proponente dovrà presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
3. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche oppure soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa. Di norma, la collocazione dei mercatini degli hobbisti è prevista all'interno di questa tipologia di manifestazioni.
4. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal



dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

5. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente per la durata della manifestazione. Per lo svolgimento del bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere promozionali.
6. In caso di gestione da parte di soggetto terzo, la domanda di occupazione suolo pubblico sarà presentata in modo cumulativo e non saranno rilasciate singole concessioni. La scelta degli operatori può essere effettuata direttamente dal soggetto organizzatore senza la predisposizione di un bando. In ogni caso si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 13.
7. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite determinazione dirigenziale del servizio competente, fatte salve le eventuali deliberazioni della Giunta comunale per l'affidamento in gestione o per la definizione di apposite linee guida.

#### **Art. 41 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento.

### ***CAPO VII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI***

#### **Art. 42 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti**

1. Essendo manifestazioni svolte da soggetti non professionali, non sono disciplinate dalla Legge.
2. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale i mercatini sono disciplinati con deliberazione della Giunta comunale in funzione delle relative finalità. Alla Giunta è demandata, altresì, l'individuazione delle modalità di affidamento.

## **TITOLO V**

### ***CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO***

#### **Art. 43 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni pluriennali è stabilita in modo uniforme in anni 12.
2. L'amministrazione valuterà, prima di ogni scadenza del periodo di validità delle concessioni, se aggiornare la loro durata, modificando il presente articolo.

## **Art. 44 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.**

1. Ai sensi dell'Intesa si considerano i seguenti criteri e condizioni:
  - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche.  
L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del solo ultimo titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. I periodi di inattività, anche del dante causa, come da visura storica al registro imprese, non concorrono al conteggio dell'anzianità;
  - b) solo in sede di prima applicazione dei presenti criteri, quindi per i primi rilasci successivi all'entrata in vigore dell'Intesa e ai sensi della normativa transitoria di cui al successivo art. 53, l'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione, ha specifica valutazione nel valore 40% del punteggio complessivo. Questo bonus di punteggio viene assegnato solo all'intestatario della concessione in scadenza al momento dell'effettuazione delle selezioni così come specificato al comma 2 del presente articolo.
  - c) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti, è considerata anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. Nel caso di applicazione di questo criterio, per il soggetto che rispetta le condizioni specificate nel bando, anche in ottemperanza ad eventuali e futuri criteri regolamentari regionali, sarà applicato un punteggio aggiuntivo nel limite del 7% rispetto al complessivo dei punti precedenti.
2. La specifica valutazione di punteggio di cui alla lett. b) del comma precedente è vantata:
  - a) dal titolare della concessione a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto di azienda;
  - b) dal titolare della concessione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda, o di ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione, sia rientrato nella titolarità della stessa sempreché risulti impresa attiva al momento dell'apertura dei termini del bando;
  - c) dall'affittuario dell'azienda o di ramo di essa qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento dell'apertura dei termini del bando.

## **Art. 45 - Modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 44**

1. In sede di prima applicazione, come specificato al comma 1, lett. b) dell'articolo 44, si adottano i seguenti criteri:
  - a) l'anzianità di iscrizione cumulata con quella dell'eventuale dante causa:
    1. fino a 5 anni: 40 punti;
    2. compresa tra 5 anni e un giorno e 10 anni: 50 punti;
    3. superiore a 10 anni: 60 punti.
  - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 40 punti;

- c) punteggio massimo complessivo: pari a 100 di cui 60 punteggio max anzianità generale e 40 punteggio fisso anzianità di posteggio;
  - d) a parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità effettiva di iscrizione al registro imprese così come definita all'art. 44 per il solo soggetto partecipante.
2. Per i rilasci successivi alla prima applicazione di cui al comma precedente si applica il punteggio massimo di 100 punti nei confronti di chi ha anzianità iscrizione più alta, cumulata con quella dell'eventuale dante causa, e si procede secondo la seguente proporzione matematica: punteggio da assegnare "x" sta ai giorni/mesi di anzianità, come 100 sta ai giorni/mesi riferiti alla massima anzianità rilevata.

#### **Art. 46 - Calcolo del punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 44**

1. Nel caso L'Amministrazione comunale preveda, per mercati, fiere o posteggi fuori mercato ricadenti in zone sottoposte a vincolo o nei centri storici, dei requisiti specifici relativi alle strutture per la vendita o altri requisiti qualitativi, il soddisfacimento di tali requisiti può essere raggiunto entro un eventuale termine posteriore al rilascio della concessione specificato nel bando.
2. Nell'esempio di cui all'art. 45 riferito al primo rilascio ai sensi dell'Intesa si considera il punteggio pari a:  $0 < x < 60 + 40 + 7$ ;
3. Nell'esempio di cui all'art. 45 riferito ai rilasci successivi si considera il punteggio pari a:  $0 < x < 100 + 7$ .

#### **Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, ai sensi del punto 4 dell'Intesa e dell'art. 34, comma 10 della Legge, si applicano i criteri qualitativi, così come specificati nel regolamento di attuazione della Legge.
2. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento regionale, questa Amministrazione tiene conto dei criteri qualitativi di cui al punto 4 del *documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche* del 24/01/2013.
3. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge, sono specificati i punteggi assegnati a ciascun criterio, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.

#### **Art. 48 – Criteri per il rilascio di concessioni rese libere o istituite in tipologie mercatali esistenti**

1. Per assegnazione di posteggi rese liberi o istituiti in tipologie mercatali esistenti vengono applicati, per quanto compatibilmente con la non applicabilità delle specificità legate all'anzianità di posteggio, i criteri di cui all'art. 44 del presente regolamento.

#### **Art. 49 – Fiere, fiere promozionali – casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione ai sensi dell'art. 34, comma 4 della Legge e punto 3 dell'Intesa – disposizioni transitorie e non**

1. Relativamente alle tipologie mercatali svolte con cadenza prestabilita le cui assegnazioni di posteggi vengono effettuate ogni edizione tramite nuovo bando, la Legge, in combinato disposto con l'Intesa,

indica che il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni, ai sensi dell'art. 111-bis, comma 3-quinquies della Legge e punto 8-c dell'Intesa, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. In sintesi fino al 7 maggio 2017 compreso.

1. Dall'8 maggio 2017, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio si applicano i criteri prioritari di cui all'art. 44, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse che viene stabilito in 12 edizioni. In sede di prima applicazione è riconosciuta la specifica valutazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) a quegli operatori cui è stato assegnato almeno un posteggio nelle ultime 5 edizioni.
2. Ai fini del rilascio delle concessioni, le presenze dei concessionari pregresse sono considerate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 34 della Legge:
  - a) nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione;
  - b) nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione;
  - c) a parità di presenze nel periodo di priorità delle presenze si osserva il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese quale impresa attiva.
3. Per le fiere l'Amministrazione comunale ha facoltà di scegliere fra la modalità della concessione pluriennale e la modalità della concessione legata alla selezione con cadenza prestabilita di cui al presente articolo. Per eventuali fiere promozionali previste nel Piano o connotate da una sicura ricorrenza, l'Amministrazione ha facoltà di scegliere fra la modalità di cui al presente articolo e la modalità della concessione temporanea di cui al successivo art. 51.

## **Art. 50 - Fiere antiquarie - disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis della Legge**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
  - b) a parità di parametro di cui alla lett. a), possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
  - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'art. 44.

## **Art. 51 - Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali agli operatori del commercio su area pubblica**

1. In caso di fiere promozionali per le quali l'Amministrazione non abbia specificatamente previsto il l'applicazione dei criteri di cui all'art. 49, ai fini del rilascio delle concessioni temporanee agli operatori del commercio su area pubblica, si applicano i seguenti criteri di cui all'art. 44, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della Legge:
  - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente;
  - b) nel caso in cui i posteggi siano localizzati nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico, ambientale o presso edifici avente tale valore, sono considerati comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno di rispettare eventuali particolari condizioni qualitative previste nel bando.

- c) a parità di punteggio di cui al criterio precedente, ordine cronologico di presentazione della domanda e poi sorteggio.
2. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento.

## **Art. 52 – Numero delle concessioni rilasciabili al medesimo soggetto**

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.
4. I soggetti portatori di handicap, imprenditori agricoli, beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile e i commercianti in sede fissa di cui fiere antiquarie non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

## **Art. 53 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni**

1. Le concessioni di posteggio nelle varie tipologie mercatali, tacitamente rinnovate o rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 cadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi.
2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa della Conferenza unificata sancita il 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, le concessioni scadute l'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso.
3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017, avranno valore fino al 7 maggio 2017 compreso.
4. Le concessioni scadute secondo i termini dei punti precedenti e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa, seguono il regime ordinario di durata di cui al punto 1 dell'Intesa e di cui all'art. 43 del presente regolamento.
5. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 52, si applica dalla data di rilascio delle nuove concessioni.
6. Le eventuali concessioni rilasciate ex novo nel periodo che intercorre dal 8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 per istituzione di nuovo posteggi, si agganciano ai termini di validità di quelle di cui al comma 2.

## **Art. 54 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi**

1. Date le disposizioni transitorie di cui all'art. 53, si determinerà:
  - a) una prima data di scadenza concessioni all' 8 maggio 2017. A questa data scadrà lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 8 maggio 2010 al 4 luglio 2012.
  - b) una seconda data di scadenza concessioni al 5 luglio 2017. A questa data scadrà lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017.
  - c) scadenze con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020, riguardanti le concessioni che erano state rinnovate tacitamente per 10 anni, ai sensi del precedente regime, in data compresa fra il 5 luglio 2007 al 7 maggio 2010.
2. Il primo bando per il rilascio/rinnovo applicato alle tre ipotesi di cui ai commi precedenti, potrà prevedere il criterio di preferenza per il soggetto uscente del 40% del punteggio totale. Il successivo rinnovo sarà, in ogni caso, senza l'applicazione di detto criterio di preferenza. Questa Amministrazione si riserva di valutare una variazione dei criteri per i rinnovi successivi al primo effettuato ai sensi dell'Intesa.
3. Per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, al fine di limitare il numero dei bandi, questa Amministrazione può demandare a un'unica procedura concessioni con scadenze diverse. Il funzionario competente prevedrà una tempistica procedurale in modo da prevenire o limitare i periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni. Qualora, si determinassero dei limitati periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni, l'avente titolo all'occupazione del suolo pubblico al momento dell'avvio della procedura di selezione ovvero l'operatore in graduatoria provvisoria, acquisisce automaticamente la priorità per la stessa occupazione durante la fase transitoria connessa alla chiusura delle operazioni di gara e alla formale assegnazione.

## **Art. 55 – Disposizioni finali**

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il dirigente del servizio competente, in occasione del bando, pubblica i criteri di attuazione e relativamente all'applicazione del presente regolamento.

## **TITOLO VI**

### ***CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI***

## **Art. 56 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva**

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, non configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto, sarà comunque sottoposto a controllo annuale o in sede di altro trasferimento d'azienda.

2. Ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis della Legge, per quanto concerne i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (01/12/2011) nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante, intendendo per subentrante il terzo al quale il dante causa cede l'attività contestualmente alla cessazione del precedente conduttore.
3. L'Amministrazione procede al controllo della regolarità contributiva dello spuntista o dell'operatore itinerante abilitato su altro Comune con metodo a campione e per una sola volta all'anno per lo stesso operatore.
4. In sede di controllo sulla SCIA, dato che la legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa legge anche per le ipotesi di carenza della regolarità contributiva. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 40-bis, comma 3 in caso di verifica differita per avvio attività, dispone direttamente la cessazione dell'attività e la non efficacia della SCIA.
5. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione su bando, in caso di verifica negativa postuma al rilascio dei titoli viene applicata la revoca diretta. In via ordinaria, l'amministrazione avrà cura di verificare le posizioni contributive prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
6. Allorquando le procedure di controllo della regolarità contributiva portino alla necessità della sospensione e della eventuale e successiva revoca dei titoli abilitativi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato una sola comunicazione di avvio procedimento avente in oggetto sia la procedura di sospensione che quella di revoca, indicando termini e condizioni procedurali. Il servizio incaricato verifica nuovamente la regolarità contributiva prima dell'eventuale notifica del provvedimento di revoca.
7. Gli operatori hobbisti, in quanto non professionali non hanno posizioni contributive e quindi non è applicabile la verifica contributiva.

## **Art. 57 – Sanzioni**

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.
3. Qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione. Nel caso i mancati versamenti siano imputabili ad un operatore affittuario, il proprietario d'azienda riceve gli atti di sospensione come contro interessato e può estinguere la posizione debitoria prima della revoca della concessione.

## **Art. 58 – Disposizioni transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore dei presenti regolamenti è abrogato il precedente regolamento del commercio presso aree pubbliche su Figline e Incisa in Valdarno di cui alle DCC ex Comune Figline Valdarno n. 42 del 23/7/2004 e DCC ex Comune Incisa in Val d'Arno n. 55 del 30/11/2010;
2. Nelle more dell'entrata in vigore del pacchetto normativo di cui all'Intesa, così come riportato anche nella Legge, sono fatti salvi tutti gli atti comunali particolari disciplinanti specifiche fattispecie commerciali su area pubblica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **TITOLO VII**

### **CAPO I - PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO**

#### **Art. 59 - Ambito di applicazione e disposizioni generali**

1. Il presente Capo si applica alle attività di vendita o somministrazione al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite l'uso di chiosco, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento, previo rilascio di concessione pluriennale di suolo pubblico e fatte salve le necessarie procedure edilizie a carico del concessionario applicabili al caso specifico.
2. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, avente ad oggetto: *accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani*, nelle more dell'aggiornamento normativo regionale, per il rilascio delle concessioni, l'Amministrazione fissa dei criteri di selezione secondo le disposizioni dell'Intesa e una durata della concessione pari a 12 anni.
3. La concessione dà facoltà al privato di realizzare il manufatto secondo le disposizioni di bando elaborate dalla Giunta comunale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene pubblico da parte del concessionario non si concretizza in un reale diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.
4. Allo scadere della concessione il concessionario provvede, a proprie spese e cura, a rimettere il suolo pubblico nel pristino stato.
5. In deroga al comma precedente, l'Amministrazione, previo accordo con il concessionario uscente, può acquisire il bene al patrimonio comunale disponibile in base all'art. 934 C.C.
6. La proprietà superficiaria non può essere oggetto di rapporti giuridici privati separati dalla concessione del suolo pubblico, fatti salvi eventuali casi ammessi con specifici provvedimenti comunali su richiesta del privato. E' ammesso l'affitto o la vendita d'azienda da parte del concessionario. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi nell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto.

#### **Art. 60 - Localizzazione**

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita da una specifica scheda del Piano.
2. Con delibera di giunta sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi. La Giunta comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali gli effetti svolgimento delle fasi di gara.



## **Art. 61 – Regime transitorio per le concessioni esistenti**

1. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, avente ad oggetto: *accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani*, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del Decreto e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione le disposizioni di cui all'art. 53 del presente regolamento.

## **Art. 62 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni**

1. Per il rilascio delle concessioni riferite ad ubicazioni o impianti esistenti si applicano i criteri previsti dall'art. 44 del presente regolamento, ivi compresa, in sede di prima applicazione, la valutazione dell'anzianità di esercizio dell'impresa acquisita nella ubicazione al quale si riferisce la selezione nella misura del 40% del punteggio complessivo;
2. Per il rilascio di concessioni per ubicazioni di nuova istituzione si applicano i criteri previsti dall'art. 47 del presente regolamento.

## **Art. 63 – Sanzioni**

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente Titolo, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 57 del presente regolamento.

## **Allegato -specializzazioni merceologiche**

1. Alimenti cotti sul posto – gastronomie con primi e/o secondi
2. Paninoteca con o senza piastra di cottura
3. Prodotti ortofrutticoli
4. Salumi e formaggi
5. Alimentari di uso comune
6. Miele e prodotti dell'apicoltura
7. Abbigliamento generico
8. Abbigliamento intimo
9. Abbigliamento accessori specifici (caccia/pesca – sport, ecc.)
10. Scarpe e accessori
11. Casalinghi
12. Fiori e piante
13. Tessile per la casa e stoffe per confezioni
14. Mobili e arredamento / ornamento della casa
15. Ceramiche
16. Giocattoli e oggetti di cartoleria
17. Prodotti usati / antiquariato
18. Prodotti alimentari biologici
19. Animali vivi
20. Prodotti ittici
21. Dolciumi


## Allegato – modalità

1. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa amministrazione comunale si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
  - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
  - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
  - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
  - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
  - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale
2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 108 della Legge.
3. concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato presso l'isola ecologica comunale. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto.
4. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
5. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercati in allegato al presente regolamento.
6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. E' proibito verniciare o imbrattare il terreno, in caso di versamento olio o simili dal veicolo è fatto obbligo di munirsi di protezioni da collocare sotto al veicolo. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli.
7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 57.
9. E' vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. restano fatte salve le procedure di cui all'art. 18.

10. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
11. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente nell'ordinanza di cui al comma precedente, in ogni caso essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
12. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
14. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.
15. L'operatore che va via prima dell'orario di fine mercato è considerato assente.

# MERCATO INCISA – attuale e nuova collocazione

PROPOSTA DI NUOVO MERCATO AD INCISA - scala 1:200



MERCATO ATTUALE AD INCISA - scala 1:200

